



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo viene ridenominato “Ministero della Cultura”;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che, al comma 1, prevede, ai fini delle imposte sui redditi, alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del citato articolo 7, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni;

VISTO l'articolo 80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;

VISTO l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il comma 6 del citato articolo 7, che stabilisce che con decreto ministeriale sono dettate le disposizioni applicative della menzionata misura di agevolazione fiscale;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, recante “Disposizioni applicative del credito d'imposta per le industrie tecniche e di postproduzione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220” ed, in particolare, l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo rep. 3296 del 1° dicembre 2021 che definisce le modalità telematiche per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta;

VISTE le istruzioni diramate sul sito internet istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo ed il *vademecum* di compilazione delle domande e nei relativi chiarimenti interpretativi;

VISTE le richieste di credito di imposta - pervenute nell'anno 2022 - in relazione alle opere commercializzate nel 2021;

VISTE le autocertificazioni prodotte dai medesimi soggetti richiedenti e attestanti il possesso dei requisiti rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle istanze pervenute;





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le attestazioni di effettività e congruità delle spese sostenute, previste all'art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 13 agosto 2021, pervenute contestualmente alle domande di richiesta di credito di imposta;

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria sulle richieste pervenute;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme sopracitate e con particolare riferimento all'art. 5 del D.M. 13 agosto 2021, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali alle imprese inserite nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Il presente decreto, corredato dalle tabelle allegate, è pubblicato sul sito internet istituzionale della DG Cinema e Audiovisivo (www.cinema.beniculturali.it) e costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. del 13 agosto 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della DG Cinema e Audiovisivo.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 13 agosto 2021, il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'art. 4 del presente decreto ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti, ed è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale. In tutti i predetti casi si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito, ai sensi dell'articolo 8 del sopra citato D.M.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 13 agosto 2021, qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della cultura, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, avvalendosi del supporto dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità di cui al comma 2.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 13 agosto 2021, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art.1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero della cultura, che, previa





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
IL DIRETTORE GENERALE

richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Nicola Borrelli)

